

UTILIZZATORI



# SDS OnDemand®

sistema distribuzione schede



Come evitare

## GLI ERRORI CHE COSTANO

- Le 7 criticità per gli utilizzatori professionali di agrofarmaci -

**IMAGE LINE®**  
INTERNET • COMUNICAZIONE • AGRICOLTURA

# SCOPRI COME



## **SDS OnDemand®**

sistema distribuzione schede

può aiutarti nel tuo lavoro!

[www.sdsondemand.it](http://www.sdsondemand.it)



# INDICE

Introduzione	4
1 - Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo	5
2 - Stoccaggio e manipolazione	6
3 - Impiego dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti	7
4 - Registro dei trattamenti	10
5 - Controlli delle attrezzature	11
6 - Reach e schede di sicurezza	12
7 - Incauto acquisto	13
Provvedimenti citati	14-15
Come deve essere gestito il deposito degli agrofarmaci secondo il PAN	16
Cosa fare per prepararsi ad effettuare in tutta sicurezza un trattamento con agrofarmaci	17

# Introduzione

Dopo l'interesse manifestato dai distributori e rivenditori di mezzi tecnici in agricoltura per il volume sugli "errori che costano" nello svolgimento della loro attività, abbiamo deciso di realizzare questa nuova pubblicazione destinata agli **utilizzatori di agrofarmaci**.

La legge italiana individua due tipologie di utilizzatore di prodotti fitosanitari e coadiuvanti:

- l'**utilizzatore professionale**, che impiega questi prodotti durante la sua attività lavorativa e che deve essere dotato di apposita abilitazione per il loro acquisto e utilizzo;
- l'**utilizzatore non professionale** (o hobbista) che, per la cura delle piante del proprio terrazzo e delle colture del proprio giardino, può comprare e impiegare solo formulati appositamente selezionati per la loro favorevole classificazione tossicologica, disponibili in piccole confezioni e riportanti l'indicazione "per utilizzo NON professionale".



In questa breve pubblicazione abbiamo individuato i sette ambiti a cui qualsiasi **utilizzatore professionale** deve porre particolare attenzione (abilitazione all'acquisto e utilizzo, stoccaggio e manipolazione, impiego dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti, tenuta del "Registro dei trattamenti", controlli delle attrezzature, gestione delle problematiche Reach e delle schede di sicurezza, problematiche legate all'incauto acquisto) ed individuati con estrema precisione tutti i possibili errori che possono essere commessi in fase di utilizzo professionale.

Di particolare interesse anche le due appendici che evidenziano come gestire correttamente l'armadietto degli agrofarmaci e come procedere alla preparazione per effettuare un trattamento fitosanitario.

Ringrazio Francesca Sormani e Roberto Stefani per la professionalità e la competenza con cui hanno portato a termine questo lavoro.

Invito tutti gli agricoltori italiani ad andare presso i propri distributori (rivendite private, cooperative o consorzi agrari) per farsi attivare SDS OnDemand ([www.sdsondemand.it](http://www.sdsondemand.it)), il sistema che fornisce e mantiene aggiornate tutte le etichette, le schede di sicurezza e le comunicazioni obbligatorie che rappresentano la base per un corretto utilizzo sicuro di tutti i prodotti fitosanitari. Si tratta di un servizio GRATUITO a cui hanno diritto tutti gli agricoltori italiani e che è attivo su oltre 13.000 punti vendita in tutta Italia.

Mi auguro che anche questa pubblicazione possa contribuire ad aumentare la professionalità e la preparazione degli utilizzatori di agrofarmaci, evitando tutti quegli errori che, oltre a costare, non premettono di operare in piena sicurezza.

Sarà nostro impegno mantenere costantemente aggiornata questa pubblicazione con le nuove disposizioni di legge.

Buona lettura e buon lavoro.

Ivano Valmori  
Ideatore di SDS OnDemand



# 1 - Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

L'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo è disciplinata dal recepimento italiano (D.Lgs. 150/12) della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci e riguarda gli adempimenti a carico della figura dell'utilizzatore professionale, inteso come *"persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori"* (come giardinieri, manutentori di parchi e di verde ornamentale pubblico e privato).

Le sanzioni, previste dal provvedimento stesso, puniscono chi è privo dell'abilitazione citata ed acquista, detiene e utilizza (prepara, distribuisce...) il prodotto fitosanitario.

Nel passato l'abilitazione veniva richiesta dal venditore per la vendita di prodotti con una particolare classificazione di pericolo, ora invece è necessaria anche per coloro che li utilizzano e soprattutto, non si fa più alcuna distinzione di pericolo!

Se sei utilizzatore professionale devi avere l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo per qualsiasi agrofarmaco che impieghi.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, .. o detiene prodotti fitosanitari, .. senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui l'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria... [art. 9 D.Lgs. 150/12]	art.24 c.1 D.Lgs. 150/12	da 5.000 a 20.000 €



## 2 - Stoccaggio e manipolazione

Lo stoccaggio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti è disciplinato da un articolo ancora in vigore del D.Lgs. 194/95 di recente modificato dal D.Lgs. 69/14, che indica sanzioni applicabili a tutti i tipi di utilizzatori (con o senza lavoratori). Nel D.I. 22 gennaio 2014 che prevede l'adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 150/12, fatte salve le disposizioni del DPR 290/01 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono finalmente puntualizzate le caratteristiche strutturali e di gestione del deposito dei prodotti fitosanitari. (vedi pagina 16). Ne consegue che, alle aziende agricole con lavoratori, uno scorretto stoccaggio, la mancata valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi (DVR), la mancanza di segnaletica di sicurezza e di salute, possono essere contestate con sanzioni, previste dal D.Lgs. 81/08, di tipo penale anche se "depenalizzate" ai sensi del D.Lgs. 758/94. Secondo il D.Lgs. 81/08 la manipolazione dei prodotti fitosanitari deve essere effettuata con l'uso di adeguate misure di protezione (Dispositivi di Protezione Individuali - DPI): tale obbligo non riguarda solo i lavoratori ma anche i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. La non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari può prevedere anche la sospensione o la revoca (nei casi più gravi) dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE PENALE	ALTRI PROVVEDIMENTI
Gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate in etichetta sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa (D.Lgs. 194/95, art. 23, modificato dall' art. 15 del D.Lgs. 69/14)	D.Lgs. 194/95 art. 23 modificato dall' art. 15 del D.Lgs. 69/14	da 1.000 a 6.500 €		
Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute e per l'ambiente [D.I. 22/01/14 "PAN", allegato VI]	D.I. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Sospensione abilitazione
Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente [D.I. 22/01/14 "PAN", allegato VI]	D.I. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Revoca abilitazione
I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, ..., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, ...devono: ...munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed utilizzarli conformemente ....; (art. 21 c.1. D.Lgs 81/08)	D.Lgs. 81/08 art. 60 c.1 a		Arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,20 a 657,60 €	
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i necessari e idonei DPI (art. 18 c.1 d) D.Lgs. 81/08)	D.Lgs. 81/08 art. 55 5° comma		Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro	
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. (art. 75 D.Lgs. 81/08)	D.Lgs. 81/08 art. 87 2° comma		Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro	
I lavoratori devono in particolare:..... utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione (art. 20 comma 2 d) D.Lgs. 81/08)	D.Lgs. 81/08 art. 59 1° comma		Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro	
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'ALLEGATO IV. (art. 63 c.1 D.Lgs. 81/08)	D.Lgs. 81/08 art. 68 c.1 b		Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 €	
Quando, anche a seguito della valutazione dei rischi (DVR) risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza,... (art. 163 c.1 D.Lgs. 81/08)	D.Lgs. 81/08 art. 165 c.1 a		Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €	
Il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, ....(art. 223 c.1 D.Lgs. 81/08) - DVR "attività che comporta la presenza di agenti chimici": ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa; (art. 222 c.1 c) D.Lgs. 81/08)	D.Lgs. 81/08 art. 262, co. 1, lett. a)		Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €	



### 3 - Impiego dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti

L'impiego dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve avvenire nel rispetto delle condizioni di autorizzazione, che sono riportate nel testo dell'etichetta approvata dal Ministero della Salute. Ogni utilizzatore professionale acquista il prodotto deve innanzitutto verificare che sia quello effettivamente in grado di risolvere il suo problema, che l'autorizzazione sia ancora attiva, e quindi non sia stato revocato, e che l'etichetta sia aggiornata (l'etichetta applicata alla confezione potrebbe essere ancora in versione DPD mentre per il corretto impiego i prodotti presenti in azienda agricola e riportanti i vecchi pittogrammi arancioni rettangolari devono essere utilizzati nel rispetto delle prescrizioni delle etichette e schede di sicurezza CLP). I prodotti revocati possono essere venduti per un periodo limitato all'utilizzatore finale, il quale ha, di conseguenza, un tempo limitato per poterlo utilizzare. Questa informazione deve essere assolutamente fornita dal venditore!

Il problema si presenta quando l'utilizzatore detiene questi prodotti nel deposito! È necessario quindi che, periodicamente verifichi se questi prodotti sono stati revocati, o se hanno avuto variazioni di etichetta o scheda di sicurezza.

Esistono sanzioni anche per il mancato rispetto delle misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche. Il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari con rischio per la salute e l'ambiente viene "punita" anche con la sospensione e la revoca nei casi più gravi dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo.

Il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione può sfociare anche nel penale col "mancato rispetto dell'articolo 5 della Legge 30 aprile 1962, n° 283 (arresto da tre mesi a un anno)", che riguarda il superamento dei limiti massimi di residuo sulle derrate alimentari.

 VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	SANZIONE PENALE	ALTRI PROVVEDIMENTI
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ... impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento [Reg. 1107/2009]	D.Lgs. 69/14 art. 2 1° comma	da 15.000 a 150.000 €* *		
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito	D.Lgs. 69/14 art. 12 1° comma			Revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a una sanzione amministrativa...	D.Lgs. 69/14 art. 2 1° comma	da 1.000 a 20.000 €		
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ... impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa... [Reg. 1107/2009]	D.Lgs. 69/14 art. 2 2° comma	da 15.000 a 150.000 €* *		
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito	D.Lgs. 69/14 art. 12 1° comma			Revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a una sanzione amministrativa...	D.Lgs. 69/14 art. 2 2° comma	da 1.000 a 20.000 €		
Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati	D.l. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Revoca abilitazione acquisto e utilizzo

Continua

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>SANZIONE PENALE</b>	<b>ALTRI PROVVEDIMENTI</b>
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonché le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, è soggetto alla sanzione amministrativa ...	D.Lgs. 69/14 art. 3 3° comma	da 35.000 a 100.000 €*		
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito	D.Lgs. 69/14 art. 12 1° comma			Revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a una sanzione amministrativa...	D.Lgs. 69/14 art. 3 3° comma	da 2.000 a 20.000 €		
Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	D.I. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Sospensione abilitazione acquisto e utilizzo
Reiterazione infrazione precedente	D.I. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura con superamento dei Limiti Massimi di Residuo armonizzati	D.I. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Utilizzo di prodotti fitosanitari in modo da causare superamento dei Limiti Massimi di Residuo armonizzati in quantità tale da risultare tossici per l'uomo [LEGGE 30 aprile 1962, n. 283 art. 5, lettera h]	LEGGE 30 aprile 1962, n. 283 art. 5, lettera h		Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.582,28 a 46.481,12 €	
Mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	D.I. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Sospensione abilitazione acquisto e utilizzo
Reiterazione infrazione precedente	D.I. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa...	D.Lgs. 69/14 art. 5 2° comma	da 1.000 a 10.000 €*		

Continua



<b>VIOLAZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>SANZIONE PENALE</b>	<b>ALTRI PROVEDIMENTI</b>
In caso di reiterazione della medesima violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito	D.Lgs. 69/14 art. 12 2° comma			Sospensione per un periodo da 1 a 6 mesi dall'abilitazione
In caso di ulteriore violazione successiva al periodo di sospensione, è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito	D.Lgs. 69/14 art. 12 3° comma			Revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria... [D.Lgs. 150/12 artt. 14 e 15]	D.Lgs. 150/12 art. 24 10° comma	Da 5.000 a 20.000 €		
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione...	D.Lgs. 150/12 art. 24 11° comma			Sospensione o revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Utilizzo non corretto di prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	D.I. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Sospensione abilitazione acquisto e utilizzo
Reiterazione infrazione precedente in fase di distribuzione con conseguente contaminazione di abitazioni o di corpi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva	D.I. 22/01/14 "PAN", allegato I, parte C			Revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Se il trattamento viene effettuato in modo da causare contaminazioni per deriva e si può configurare la volontarietà, si commette un reato penale: Getto pericoloso di cose. "Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito"	Codice penale art. 674	Ammenda fino a 206 €	Arresto sino a 1 mese	

\* non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 12 c. 4 D.Lgs. 69/14)



## 4 - Registro dei trattamenti

Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari conservano presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione e per i tre anni precedenti. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda, comunque classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dalla loro esecuzione.

Le aziende che aderiscono a specifiche misure agroambientali hanno tempi di registrazione diversi.

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>SANZIONE AMMINISTRATIVA</b>	<b>ALTRI PROVEDIMENTI</b>
Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria... [D.Lgs. 150/12 art. 16 comma 3]	D.Lgs. 150/12 art. 24 13° comma	da 500 a 1.500 €	
In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.	D.Lgs. 150/12 art. 24 13° comma		Sospensione da 1 a 6 mesi o revoca dell'abilitazione



## 5 - Controlli delle attrezzature

La Direttiva Uso Sostenibile (128/2009) ha introdotto in Europa l'obbligo del controllo funzionale per le attrezzature professionali per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, da effettuarsi ogni 5 anni sino al 2020 e successivamente ogni 3. Gli stati membri dovevano assicurare che tutte le attrezzature fossero controllate almeno 1 volta entro il 14 dicembre 2016 e potevano derogare nelle scadenze e negli intervalli dei controlli per alcune tipologie di equipaggiamenti (ad esempio quelli non impiegati per trattamenti liquidi o le pompe a spalla). Nel suo recepimento della direttiva, effettuato col D.Lgs. 150/12 e col PAN per i dettagli operativi, l'Italia ha fissato come scadenza per il primo controllo il 26 novembre 2016 (dopo tale scadenza l'impiego delle irroratrici è possibile solo in presenza dell'attestato di conformità) e ha concesso una proroga di due anni per la prima verifica di attrezzature quali irroratrici abbinata a macchine operatrici (ad esempio seminatrici o sarchiatrici) che distribuiscono gli agrofarmaci in forma localizzata o altre irroratrici con banda trattata inferiore o uguale a 3 metri. Per queste attrezzature il termine per l'effettuazione del primo controllo funzionale è il 26 novembre 2018, da ripetersi almeno ogni 6 anni. Per alcune attrezzature (es. impolveratrici, microgranulatori, barre umettanti, fumigatrici, concia sementi, dispositivi termo nebbiogeni) non sono ancora disponibili procedure tecniche per l'effettuazione dei controlli funzionali, per cui la scadenza per la prima verifica verrà fissata con decreto entro tre mesi dalla disponibilità della metodologia. Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo si doveva effettuare entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i due anni.

Sono esonerate dai controlli funzionali:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

Come per le revisioni periodiche degli automezzi, i controlli funzionali possono essere effettuati solo nei centri accreditati, elencati nel database nazionale gestito dal laboratorio "Crop Protection Technology" del DiSAFa di Torino e dall'ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola).

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	ALTRI PROVVEDIMENTI
Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria... [D.Lgs. 150/12 art. 12]	D.Lgs. 150/12 art. 24 7° comma	da 500 a 2.000 €	
Nel caso di reiterazione della violazione è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione	D.Lgs. 150/12 art. 24 11° comma		Sospensione o revoca abilitazione acquisto e utilizzo



## 6 - Reach e schede di sicurezza

Adempimenti Reach. L'utilizzatore professionale può essere sanzionato anche per negligenza quando non segnala al proprio fornitore la mancata consegna della scheda di sicurezza e non verifica la corrispondenza degli scenari di utilizzo alla propria attività.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	ALTRI PROVEDIMENTI
L'utilizzatore professionale di un prodotto fitosanitario che non comunica al proprio fornitore: - la mancata consegna della SDS, - che le informazioni ivi contenute non siano conformi al proprio uso [Reg. 1907/2005, art. 34]	D.Lgs. 133/2009 art. 10 7° comma	da 3.000 a 18.000 €	



## 7 - Incauto acquisto

Forse non tutti avranno compreso il significato della sanzione comminata a chi impiega “un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata dall’autorità competente”: come fa a sapere se la composizione di un prodotto è differente da quella autorizzata, quando questa informazione è nota solo all’autorità (in questo caso il Ministero della Salute) e il titolare della registrazione? Ovviamente non può!

Questa norma, apparentemente inapplicabile, è in realtà applicabilissima e intende combattere il fenomeno dei prodotti fitosanitari contraffatti. Chi acquista questo tipo di merce può essere sanzionato anche a posteriori se il prodotto che ha acquistato risulta essere contraffatto. Ricordiamo anche che questi “incauti acquisti” possono configurarsi anche come reati penali: “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter Codice Penale) punibile con la reclusione da quattro a dodici anni”.

VIOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	ALTRI PROVVEDIMENTI
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ... impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente... [Reg. 1107/2009]	D.Lgs. 69/14 art. 2 3° comma	da 15.000 a 150.000 €*	
In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito	D.Lgs. 69/14 art. 12 1° comma		Revoca abilitazione acquisto e utilizzo
Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno, o del pericolo che ne è derivato nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto a una sanzione amministrativa...	D.Lgs. 69/14 art. 2 3° comma	da 1.000 a 20.000	

\* non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 12 c. 4 D.Lgs. 69/14)

# Provvedimenti citati

<p>1</p>	<p><b>D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001</b> Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=52017&amp;idLex=10022">http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=52017&amp;idLex=10022</a></p>
<p>2</p>	<p><b>D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.</b> Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate. (G.U.R.I. 27-12-1968, n. 327).</p>	 <p><a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1255">http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-08-03;1255</a></p>
<p>3</p>	<p><b>Legge 30 Aprile 1962, n. 283</b> Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. (riguardano i presidi sanitari gli artt. 5 e 6).</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=52239&amp;idLex=10321">http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=52239&amp;idLex=10321</a></p>
<p>4</p>	<p><b>DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150</b> Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=71824&amp;idLex=17686">http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=71824&amp;idLex=17686</a></p>
<p>5</p>	<p><b>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009</b> Istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=55889&amp;idLex=15979">http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=55889&amp;idLex=15979</a></p>
<p>6</p>	<p><b>REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008</b> Relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 907/2006.</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=55698&amp;idLex=15277">http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=55698&amp;idLex=15277</a></p>
<p>7</p>	<p><b>DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81</b> Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108).</p>	 <p><a href="http://bit.ly/2iOGWFI">http://bit.ly/2iOGWFI</a></p>
<p>8</p>	<p><b>REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009</b> Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=55888&amp;idLex=15932">http://agronotizie.imaginenetwork.com/download.cfm?idMat=55888&amp;idLex=15932</a></p>

<p>9</p>	<p><b>DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69</b>          Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=10002&amp;idLex=18819">http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=10002&amp;idLex=18819</a></p>
<p>10</p>	<p><b>Circolare Min. 17 Marzo 1987, n. 12</b>          Istituzione del "Quaderno di campagna" presso le aziende agricole.</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=52129&amp;idLex=10176">http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=52129&amp;idLex=10176</a></p>
<p>11</p>	<p><b>DECRETO 22 gennaio 2014</b>          Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=93871&amp;idLex=18658">http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=93871&amp;idLex=18658</a></p>
<p>12</p>	<p><b>REG. (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006</b> e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=53849&amp;idLex=12593">http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=53849&amp;idLex=12593</a></p>
<p>13</p>	<p><b>DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133</b>          Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.          (09G0143) (GU n.222 del 24-9-2009 ).</p>	 <p><a href="http://bit.ly/2m0U90s">http://bit.ly/2m0U90s</a></p>
<p>14</p>	<p><b>Testo coordinato del codice penale</b></p>	 <p><a href="http://bit.ly/2lON3tk">http://bit.ly/2lON3tk</a></p>
<p>15</p>	<p><b>DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 194</b>          Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.          (GU n.122 del 27-5-1995 - Suppl. Ordinario n. 60).</p>	 <p><a href="http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=52222&amp;idLex=10304">http://agronotizie.imagelinenetwork.com/download.cfm?idMat=52222&amp;idLex=10304</a></p>
<p>16</p>	<p><b>Circolare Ministero della Salute Utilizzo Prodotti DPD</b></p>	 <p><a href="http://bit.ly/2n5Ped4">http://bit.ly/2n5Ped4</a></p>

# Come deve essere gestito il deposito degli agrofarmaci secondo il PAN

Il PAN detta tredici semplici regole sulle caratteristiche del deposito degli agrofarmaci all'interno delle aziende agricole. Vediamo quali.

**Regola n° 1. Obbligatorio per tutti** gli utilizzatori professionali e con accesso consentito solo a loro! (Attenzione alla gestione delle chiavi di accesso disponibili solo per chi ha abilitazione all'utilizzo)

**Regola n° 2.** Da scegliere in funzione dei quantitativi massimi di prodotti fitosanitari da stoccare: una **stanza dedicata allo scopo**, un'**area specifica** all'interno di un magazzino ben isolata da pareti o da reti metalliche o, nel caso i quantitativi da stoccare siano limitati, uno o più **armadi**.

**Regola n° 3.** Nella stanza dedicata, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio, **non possono essere detenuti alimenti o mangimi**.

**Regola n° 4.** Il deposito deve essere **chiuso** e a uso esclusivo può contenere oltre ai prodotti fitosanitari, attrezzature utilizzate per la loro distribuzione, prodotti collegati al loro utilizzo (es. coadiuvanti) e concimi usati in miscela con i fitosanitari (fogliari). Possono essere stoccati **temporaneamente**, a patto siano isolati dal resto, rifiuti di agrofarmaci (es. contenitori vuoti, prodotti scaduti e/o non più utilizzabili), purché collocati in zone evidenziate e separati dagli altri prodotti stoccati.

**Regola n° 5. Occhio alle perdite.** Il deposito deve essere strutturato in modo che eventuali sversamenti accidentali (purtroppo sempre possibili) possano essere raccolti senza contaminazioni ambientali. Appositi sistemi di contenimento devono impedire che l'agrofarmaco, le acque di lavaggio o rifiuti di agrofarmaci possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

**Regola n° 6.** Il deposito deve essere dotato di **materiale e attrezzature idonee** per **tamponare e raccogliere** sversamenti accidentali del prodotto: sabbia, materiali inerti e attrezzature per raccogliarli (scopa, paletta, secchio). La circolare Ministero della Salute del 08/05/2017 prevede inoltre che possano essere usati prodotti classificati DPD purché siano disponibili etichette e schede di sicurezza in CLP. Consigliamo di scaricarle da SDS OnDemand e riportarle nel deposito assieme ai vecchi prodotti DPD.

**Regola n° 7. Occhio alle acque.** Il deposito deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque. In particolare occorre prevenire la contaminazione delle falde sotterranee.

**Regola n° 8. Cambiare aria ogni tanto fa bene.** Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria e prevenire l'entrata di animali.

**Regola n° 9. Attenzione alle intemperie.** Pioggia, umidità, temperature estreme e la luce solare diretta possono alterare le confezioni degli agrofarmaci e il loro prezioso contenuto e, in condizioni limite, creare condizioni di pericolo. I depositi devono riparare il loro contenuto da queste condizioni sfavorevoli. I ripiani devono essere di materiale non assorbente (no legno) e privi di spigoli taglienti (no ripiani "fai da te").

**Regola n° 10. Occhio all'originale.** Gli agrofarmaci devono essere stoccati nei loro contenitori originali e mantenere le etichette integre e leggibili.

**Regola n° 11. Mai preparare la miscela a occhio.** Strumenti per dosare gli agrofarmaci, quali bilance e cilindri graduati, devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o dell'armadio.

**Regola n° 12. Cartelli di pericolo e numeri di emergenza.** Sulle pareti esterne del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e i numeri di emergenza che ricordiamo essere: **118** (servizio sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica), **112** (numero di telefono unico di emergenza) e il numero del Centro Antiveneni più vicino.

**Regola n° 13. E l'ultimo... chiuda la porta.** La porta del deposito deve essere munita di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile accedere da altre aperture, come le finestre. Se vi assentate un attimo dovete chiudere il deposito. I pigri sono avvertiti!



# Cosa fare per prepararsi ad effettuare in tutta sicurezza un trattamento con agrofarmaci

La sicurezza e l'efficacia di un trattamento fitosanitario dipendono in larga parte da come vengono effettuate le operazioni preliminari alla distribuzione vera e propria. L'operazione non è in sé particolarmente complicata, però ci sono alcune semplici regole, quasi tutte dettate dal PAN, che è assolutamente consigliabile seguire.

- Possedere l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (il cosiddetto patentino).
- Scegliere un prodotto fitosanitario autorizzato, registrato sia per l'avversità da combattere sia per la coltura da trattare.
- Leggere attentamente l'etichetta dell'agrofarmaco o degli agrofarmaci che si intende utilizzare. Sarebbe buona cosa verificare se vi siano degli aggiornamenti consultando [www.sdsondemand.it](http://www.sdsondemand.it) o i siti ufficiali (ministero della salute e SIAN). Nel caso di discordanza telefonate senza indugio a chi vi ha venduto il prodotto e fatevi attivare il servizio SDS OnDemand!
- Assicurarsi di avere a disposizione tutto l'occorrente per la preparazione del trattamento e che l'attrezzatura con cui lo si intende effettuare sia perfettamente in ordine.
- Indossare i dispositivi di protezione individuale riportati sull'etichetta del prodotto. **Attenzione!** Queste informazioni sono al punto 8 della scheda di sicurezza e anche in due posizioni diverse dell'etichetta: vicino ai pittogrammi di pericolo, tra i consigli di prudenza, e/o nelle "PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI".
- Effettuare le operazioni in tutta sicurezza, avendo cura di limitare il più possibile sversamenti del prodotto.
- Non lasciare incustodite le attrezzature e/o le confezioni di prodotto, sia chiuse che aperte: potrebbero verificarsi situazioni pericolosissime.
- Miscelare prodotti diversi si può fare?
  - alcuni prodotti sono incompatibili e possono creare reazioni che possono vanificare l'efficacia del trattamento fitosanitario e metterne a repentaglio la sicurezza. Per alcuni prodotti le miscele estemporanee sono vietate.
  - la miscela va effettuata nella giusta sequenza: a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti alcuni vanno versati nel serbatoio dell'irroratrice prima di altri.
- Preparare solo la quantità necessaria alla superficie che vi eravate prefissati di trattare: alcuni prodotti possono intasare gli ugelli se rimangono troppo a lungo nel serbatoio dell'irroratrice!
- Pulire dopo il trattamento adeguatamente le attrezzature utilizzate e smaltire i reflui senza contaminazioni ambientali: l'ideale è distribuire le acque di lavaggio sulla coltura che avete appena trattato.



[www.imagelinenetwork.com](http://www.imagelinenetwork.com)

Tel: 0546 680688

Informazioni fornite da:

Dott.ssa Francesca Sormani

Tecnico della Prevenzione presso la U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Piacenza

Commenti di:

Roberto Stefani

Esperto di normativa di AgroNotizie



**IMAGE LINE®**  
INTERNET • COMUNICAZIONE • AGRICOLTURA

Via G. Marucci, 23-24 - 48018 Faenza (RA) - Italy  
Tel +39 0546 680688 - Fax +39 0546 26044 - [www.imageline.it](http://www.imageline.it) - [info@imageline.it](mailto:info@imageline.it)  
C.F./P.I. 01070780398 © Marchi registrati: Image Line S.r.l. Unipersonale dal 1990.